Articolo 1

 (Finalità)

1. Per il conseguimento dell’obiettivo di almeno il 55% di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per il contrasto ai cambiamenti climatici”, con una dotazione pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021, a 2 miliardi per l’anno 2022 e 2 miliardi per l’anno 2023.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è aggiuntivo rispetto a ogni altro finanziamento del Governo inteso allo stesso fine.
3. Per il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 il Governo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della presente legge, introduce con Decreto del Presidente della Repubblica la *carbon tax*, in attuazione degli obiettivi di contenimento della temperatura media globale dell’Accordo di Parigi. La quantificazione della riduzione di CO2 derivante dall’introduzione della *carbon tax* viene inserita negli *Intended Contributions Nationally Determined* (ICND), quali previsti dalla ratifica dell’Accordo di Parigi (22 aprile 2016).
4. Con decreto attuativo da emanare contestualmente all’approvazione della legge di stabilità 2021-2023, il Governo abolisce ogni forma diretta o indiretta di finanziamento ai combustibili fossili e agli Enti e alle Società che gestiscono combustibili fossili, inclusa la “capacità di generazione” di energia da ogni combustibile fossile.
5. Le risorse rese disponibili dai provvedimenti di cui ai commi 3. e 4. sono devolute al finanziamento del “Fondo” di cui al comma 1.
6. Annualmente il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 2.

(Contrasto ai cambiamenti climatici)

1. Coerentemente con la drammatica accelerazione dei cambiamenti climatici – segnatamente con i picchi registrati negli ultimi anni nei dati di scioglimento (fusione) e frattura dei ghiacci delle calotte polari; con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2050 proposti per la UE e con l’obiettivo di cui all’articolo 1, il Governo inserisce nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e nei suoi programmi e impegni di politica estera l’obiettivo di pervenire a un “Trattato mondiale di non proliferazione dei combustibili fossili”.
2. Programmi e impegni di cui al comma 1 avranno come interlocutori necessari e prioritari la Commissione UE e il Parlamento della UE.
3. Il Presidente del Consiglio e il Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia, istituiscono un’apposita voce dei loro rispettivi bilanci per sostenere le azioni derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 3.

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione e della Ricerca propone, nell’ambito dell’autonomia scolastica, programmi specifici per la scuola dell’obbligo e per le scuole medie superiori che trattino e approfondiscano il tema del cambiamento climatico, sia gli aspetti scientifici che quelli economici e socio-culturali, e le strategie da attuare per la “mitigazione” e l’“adattamento”.  Il Ministero s'impegna inoltre a rivedere gli attuali Settori Scientifici Disciplinari e relativi settori concorsuali, per consentire il riconoscimento di campi di ricerca transdisciplinari in cui la ricerca ambientale fa da sfondo a ricerche nel campo delle scienze umane e sociali, sul modello, consolidato a livello internazionale, delle "*environmental humanities*". Su tali temi, e sui loro aspetti, istituisce nel suo bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia, un fondo a disposizione dei progetti scolastici che ad esso si riferiscano; prevede un apposito fondo per finanziare ricerche transdisciplinari eseguite dalle Università italiane, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dagli Istituti pubblici e dagli Enti di ricerca preposti.
2. Il Ministro per l’Ambiente indirizza, coordina e rafforza una rete regionale di agenzie devoluta all’educazione dei cittadini in materia di cambiamenti climatici, dei loro diversi aspetti, delle loro conseguenze e del come prepararsi e far fronte a queste ultime.

Articolo 4

 (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2021, si fa ricorso alle risorse rese disponibili dall’attuazione del Decreto di cui al comma 4. dell’articolo 1 della presente legge derivanti dalla soppressione di ogni forma di finanziamento diretta o indiretta ai combustibili fossili e alle società che li gestiscono. Allo stesso fine sono destinate le risorse provenienti dall’attuazione della *carbon tax*, di cui al comma 3. dell’art.1.
2. Con decreto del Ministro dell’economia, sentito il direttore generale dell’Agenzia delle dogane, è disposta l’armonizzazione dell’aliquota dell’accisa sui carburanti di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da costituire in aggiunta alle entrate previste dal comma 1. del presente articolo, e in ogni caso, la dotazione annua prevista per il “Fondo” di cui all’articolo 1.

Massimo Scalia, Daniela Padoan, Mario Agostinelli, Vanessa Pallucchi, Enrico Vicenti, Ermete Realacci, Roberta Cafarotti, Mariagrazia Midulla, Enzo Naso, Virginio Colmegna, Marialuisa Saviano, Aurelio Angelini, Gianni Silvestrini, Mario Salomone, Simona Sambati, Sergio Ferraris, Vittorio Bardi, Paola Bolaffio, Guido Viale, Gianni Mattioli, Pasquale Stigliani, Serenella Iovino, Marco Fratoddi, Stefania Divertito, Oreste Magni, Michela Mayer, Enzo Reda, Monica D’Ambrosio, Paolo Bartolomei, Anna Re, Ilaria Romano, Gianluca Senatore, Giuditta Iantaffi, Gian Piero Godio, Linda Maggiori, Filippo Delogu,Salvatore Alfano,Laura Cima,Silvia Zamboni